



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (Relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Milano

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, TUEL);

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Milano, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia il 7 gennaio 2025 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 118, pari data;

VISTA l'ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO

Con nota datata 13 dicembre 2024, pervenuta il 7 gennaio 2025, il Sindaco del Comune di Milano formula una *“richiesta di chiarimento interpretativo”* in ordine alla *“corretta modalità di applicazione”* dell’art. 4-quinquies, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (recante *“Status degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento comunale”* ed inserito in sede di conversione ex l. 25 marzo 2024 n. 38), in relazione al Decreto attuativo, successivamente emanato il 6 agosto 2024 dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (pubbl. in GURI 2 settembre 2024, n. 205), avente ad oggetto *“Determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, istituite dai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti”*.

Segnatamente, l’Ente formula i seguenti quesiti:

I. *se “per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della citata disposizione e quella di efficacia del Decreto ministeriale del 6 agosto 2024, gli Enti”* locali *“possano (rectius debbano) riconoscere ai componenti dei citati Organi, che abbiano continuato, senza soluzione di continuità, a svolgere le proprie funzioni, le indennità e i gettoni di presenza previsti dai propri precedenti ordinamenti, in forza del citato art. 17, comma 5, ove gli stessi siano già contenuti nei limiti stabiliti dall’art. 4 quinquies e dagli artt. 2, 3 e 5 del Decreto del Ministro dell’Interno del 6 agosto 2024”*;

II. *“in caso affermativo, fermi restando i limiti complessivi sulla spesa, se gli stessi possano essere contabilizzati come emolumenti arretrati o passività pregressa e liquidati a valle dell’integrazione degli impegni esistenti, con manifestazione numeraria nel prossimo esercizio”*.

A supporto dell’ammissibilità dell’istanza, la nota evidenzia per un verso che *“la norma richiamata e il Decreto attuativo hanno un evidente impatto di ordine finanziario/contabile per gli Enti locali in quanto, oltre a stabilire limiti di valore alle indennità e gettoni spettanti agli Amministratori delle forme più accentuate di decentramento comunale, impongono un limite massimo di spesa complessiva non superabile”*, e per l’altro che *“anche il corretto*

inquadramento in ordine alla erogabilità delle indennità, nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge 29 gennaio 2024, n. 7 e il Decreto ministeriale attuativo, ha evidenti riflessi contabili sul bilancio dell'Ente".

CONSIDERATO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) nonché gradatamente sotto quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

1.a. Ai fini dell'ammissibilità soggettiva la richiesta deve essere avanzata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 cit.: di qui l'ammissibilità soggettiva della domanda di parere in esame, in quanto formulata dal Sindaco *ex art. 50, comma 2, TUEL*, quale legale rappresentante dell'Ente.

1.b. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in punto di ammissibilità oggettiva rispetto alla quale sono indispensabili tre presupposti (cfr. da ultimo C. conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 251/2024/PAR):

i) l'inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica;

ii) la generalità e la astrattezza del quesito, non potendo quest'ultimo concernere fatti gestionali specifici, onde impedire che la Corte dei conti sia coinvolta nei "processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (così Sez. Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2006);

iii) il difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso altre magistrature, allo scopo di evitare che il parere reso dia luogo a soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali (provenienti dal Giudice ordinario, amministrativo, tributario o, a fortiori, contabile).

Con riferimento al primo presupposto, anzitutto, va evidenziato che la richiesta di parere *sub I* attiene alla corretta interpretazione della normativa in materia di gettoni

di presenza ed indennità spettanti ai *“componenti degli organi delle particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale”* nell’esercizio delle loro funzioni.

In tal caso, vengono in rilievo, con conseguente ammissibilità dei quesiti, sia *“limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, con un indubbio impatto sulla gestione dei bilanci e sui connessi equilibri degli enti locali”* (così Sez. controllo Toscana, del. n. 18/2024/PAR, sul caso delle indennità per i consiglieri comunali), sia le *“modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. Sez. controllo Piemonte, del. n. 9/2012/PAR, che richiama Sez. Riunite, del. n. 54/CONTR/2010).

Con riguardo al secondo presupposto, il quesito I risulta articolato secondo criteri di generalità ed astrattezza. Del pari, il quesito II sulle modalità di contabilizzazione comunque appare ammissibile alla luce del consolidato orientamento del Collegio, con cui è stato osservato come *“tale esigenza non implichi che si prescindano del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali, a cui applicare le norme coinvolte dalla richiesta, in quanto l’intervento del giudice contabile si giustifica proprio alla luce delle attribuzioni intestate all’Ente medesimo. Il quesito sarà, però, scrutinabile sotto il profilo oggettivo nella misura in cui consenta alla Corte di soffermarsi, non su un fatto storico in sé, ma sulla sua ‘concettualizzazione ipotetica’...”* (cfr. Sez. controllo Lombardia, del. n. 26/2022/PAR e n. 189/2023/PAR).

Infine, in ordine al terzo profilo, non risultano elementi di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso altre magistrature, cui comunque potrebbero rivolgersi gli amministratori per il caso del mancato riconoscimento delle indennità a fronte delle funzioni svolte.

2. Nel merito dei quesiti posti, il Collegio intende focalizzare l’attenzione sui profili generali di seguito illustrati, sui quali l’Ente potrà orientare la sua decisione, prendendo le mosse dal quesito *sub I*.

2.a. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'art. 17 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000 - TUEL) prescrive l'istituzione di circoscrizioni di decentramento: si tratta di *“organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune”*, che *“per quanto concerne l'organizzazione e le funzioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento”* (cfr. TAR Veneto, Sez. III, sent. 28 agosto 2020 n. 774). Viene perciò in rilievo *“una forma organizzativa costituita dall'Ente Comunale e disciplinata da regolamenti comunali, ma aventi una specifica autonomia nell'ambito delle competenze attribuite dal Comune stesso. Pur essendo strettamente connessa con l'Ente Comunale di riferimento, quindi, si tratta una forma di organizzazione amministrativa autonoma”* (ibidem).

Occorre poi rilevare che, nel caso specifico di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti come quello in esame, *“lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione”* (cfr. art. 17, comma 5 TUEL).

In entrambi i casi, come si vede, il funzionamento di tali organi e lo *status* dei relativi componenti trovano disciplina nello statuto comunale.

Per completezza, va richiamato anche l'art. 82 TUEL, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno (adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988) sia determinata l'indennità di funzione per una serie di soggetti, tra i quali pure gli amministratori delle articolazioni di decentramento dei comuni.

2.b. Così illustrato il quadro generale di riferimento, occorre ora focalizzare l'attenzione sull'art. 4-quinquies del d.l. n. 7/2024, oggetto del primo punto della richiesta di parere.

La disposizione, inserita in sede di conversione con legge 25 marzo 2024 n. 38, è articolata in un unico comma di due periodi, il primo dei quali così recita: *“i trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione”*.

Il secondo periodo dello stesso art. 4-quinquies, invece, prevede testualmente che *“con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento (...) indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento”*.

È di tutta evidenza che la norma disciplina due ipotesi distinte, da analizzare partitamente:

- A) da un lato (cfr. I periodo), quella relativa agli emolumenti già riconosciuti ai componenti degli organi di decentramento comunale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL stesso. Al riguardo, il legislatore puntualizza che tali emolumenti non sono soggetti a ripetizione;
- C) dall’altro (cfr. II periodo), quella relativa ai futuri emolumenti per i componenti degli stessi organi. Per costoro il legislatore rinvia al successivo d.m., poi adottato il 6 agosto 2024 e pubblicato in GURI il 2 settembre 2024, il cui l’art. 1 dispone che *“i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia*

organizzativa e funzionale ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinano le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti degli organi di tali articolazioni di decentramento entro i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal presente decreto”.

Per contro, nel d.l. non risulta configurata l'ulteriore ipotesi intermedia – per comodità denominata **B)** – relativa al periodo intercorrente tra la data entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (caso **A)** e la successiva data di entrata in vigore del d.m. (caso **C)**. Va sottolineato che anche in sede di d.m. attuativo non è stata fornita alcuna disciplina transitoria, né si rinvencono elementi utili al riguardo nella documentazione prodromica all'adozione dello stesso decreto ministeriale.

È su tale lacuna, dunque, che si impernano i dubbi del Comune istante, il quale prospetta che *“l'interpretazione teleologica e sistematica del quadro normativo delineato non sembrerebbe precludere la corresponsione delle indennità di funzione ai componenti degli Organi esecutivi delle forme di decentramento c.d. rafforzato anche per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'art. 4 quinquies più volte richiamato e quella di efficacia del relativo Decreto ministeriale attuativo, sul presupposto che questi Organi sono di fatto preesistenti all'approvazione della nuova normativa e che gli stessi hanno proseguito, senza soluzione di continuità, nella loro attività amministrativa e politica a favore delle rispettive Comunità territoriali, in coerenza con il mandato per cui sono stati eletti/nominati”.*

2.c. In sintesi, allora, con riguardo al quesito *sub I* il Collegio è chiamato a interrogarsi sull'ammissibilità di un'applicazione retroattiva del d.m. 6 agosto 2024, relativamente alla fattispecie intermedia prima denominata **B)**, ricompresa nel periodo tra la data entrata in vigore della legge n. 38/2024 (di conversione del d.l. n. 7/2024) e la data di entrata in vigore del d.m. stesso, con specifico riferimento a coloro che abbiano svolto le proprie funzioni tra le due fasi senza cesure.

Al quesito occorre fornire risposta positiva, per le ragioni di seguito indicate.

In prima battuta, si rileva che il diritto soggettivo alla fruizione degli emolumenti discende direttamente dallo status dei componenti *de quibus*, status che – sulla scorta

di quanto prima indicato – trova la propria fonte in un atto terzo e preesistente rispetto alla norma avente forza di legge e al d.m. attuativo, ossia nello statuto comunale.

Quest'ultimo, secondo l'attenta ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16 giugno 2005, n. 12868), rappresenta un "*atto normativo atipico ... di rango paraprimary o subprimary*" che si inserisce a pieno diritto "*nella gerarchia delle fonti*", laddove la "*previsione del potere normativo locale*" è contemplata direttamente dall'art. 114 Cost., secondo comma (in virtù del quale, com'è noto, "*i Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*").

In secondo luogo, non appare ipotizzabile effettuare un'interpretazione autonoma e distinta della fattispecie intermedia **B**), ossia il caso non preso in considerazione dall'art. 4-quinquies del d.l. n. 7/2024, isolandola rispetto a quella **C**) appositamente regolamentata. Ove in tesi si procedesse in tal senso, infatti, si sostanzierebbe un'aperta discriminazione a carattere irragionevole, che esporrebbe lo stesso art. 4-quinquies ad una potenziale violazione di plurime norme di rango costituzionale, quali sinteticamente: art. 3 Cost., in tema di ragionevolezza; artt. 5 e 118, primo comma Cost., in punto di *favor* per l'autonomia e il decentramento in relazione ai canoni di differenziazione, sussidiarietà e adeguatezza; artt. 51 e 4, secondo comma Cost., in merito alla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

Per giunta, stante l'avvenuto svolgimento di funzioni pubblicistiche da parte degli amministratori, si profilerebbero comunque obbligazioni civilistiche che non sono suscettibili di essere pretermesse (e che anzi verrebbero incrementate, in caso di mancato riconoscimento da parte del Comune).

In tale direzione sembra indirizzarsi anche il rilievo adombrato dall'Ente istante, secondo cui così facendo si sostanzierebbe "*un'immotivata implicita "temporale disapplicazione" degli artt. 82, comma 1, e 17, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000*", allorché "*non consentirebbe di riconoscere alcuna forma di remunerazione (od equa remunerazione) a chi ha continuato a svolgere funzioni di significativa importanza ed impegno, con le connesse rilevanti responsabilità, non solo politiche ma anche giuridiche*".

Per contro, costituisce *jus receptum* che l'interprete deve operare anzitutto un'interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentt. nn. 456/1989 e 356/1996), nel rispetto delle norme e dei principi su indicati.

Ebbene, dalla piana analisi del tessuto normativo dell'art. 4-quinquies emerge evidente l'assenza di differenze qualitative o quantitative tra la fattispecie intermedia non regolata **B)** e l'espressa fattispecie **C)**.

In mancanza di alcuna necessità razionale di operare un discrimine le due ipotesi, allora, risulta necessario che entrambe vengano trattate in maniera uniforme, e che pertanto la corresponsione delle indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi delle forme di decentramento rafforzato possa avere luogo anche relativamente all'arco temporale compreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 4-quinquies cit. e quella di efficacia del d.m. attuativo, sempre che gli emolumenti siano già contenuti nei limiti stabiliti dal d.l. n. 7/2024 e dal susseguente decreto ministeriale, e che siffatte funzioni siano state svolte ininterrottamente.

Sotto diversa prospettiva, poi, mette conto rammentare che l'applicazione retroattiva dell'efficacia di una norma è preclusa solo per gli atti aventi forza di legge (cfr. art. 11 delle Preleggi: *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*); non si rinviene, invece, analoga prescrizione riguardo agli atti amministrativi generali a contenuto normativo (adottati *ex art. 17*, comma 3, l. n. 400/1988, come nel caso di specie).

A ciò aggiungasi poi, su un piano prettamente testuale, che il d.m. 6 agosto 2024 non indica i termini della propria entrata in vigore, e perciò non risulta circoscritto solo *pro futuro*.

Ferma la piena assorbenza dei su esposti argomenti, inoltre, mette conto richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in fattispecie parzialmente simile, con riferimento cioè all'ammissibilità della portata retroattiva del provvedimento amministrativo (ossia di un atto amministrativo finale a carattere concreto e puntuale, non già generale e normativo come il d.m. in esame).

Ad avviso del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3) risulta infatti possibile emanare una siffatta tipologia di atto al ricorrere di due condizioni: da un lato, qualora il provvedimento retroattivo costituisca l'unica strada per perseguire il pubblico interesse; dall'altro, laddove tale perseguimento avvenga nell'interesse della legge e nel rispetto dell'affidamento del privato.

Entrambi i presupposti, ad avviso di questa Sezione, ricorrono nel caso in esame.

2.d. Conclusivamente, in risposta al quesito *sub I*, ritiene il Collegio che la corresponsione delle indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi delle forme di decentramento rafforzato possa avere luogo anche con riferimento all'arco temporale compreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 4-quinquies cit. e quella di efficacia del relativo d.m. attuativo, al sussistere di entrambe le seguenti condizioni: *a)* purché gli emolumenti siano già contenuti nei limiti stabiliti dal d.l. n. 7/2024 e dal susseguente decreto ministeriale; e *b)* allorché lo svolgimento di funzioni pubblicistiche sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Peraltro, va soggiunto che la corresponsione retroattiva in esame si configura quale *facoltà* (e non obbligo) per l'Ente locale, stante il dettato testuale del II periodo dello stesso art. 4-quinquies, secondo il quale gli emolumenti "*possono*" essere elargiti dai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

3. Passando ad esaminare il quesito *sub II*, l'Ente interroga la Sezione se, a fronte di una risposta affermativa al punto precedente, e "*fermi restando i limiti complessivi sulla spesa*", le indennità e i gettoni "*possano essere contabilizzati come emolumenti arretrati o passività pregressa e liquidati a valle dell'integrazione degli impegni esistenti, con manifestazione numeraria nel prossimo esercizio*".

Al riguardo, il Collegio osserva che il quesito così formulato si risolve nella corretta interpretazione della normativa concernente la classificazione di un'uscita, fermo restando che le decisioni relative all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica rientrano nella piena discrezionalità e responsabilità dell'Ente locale istante (cfr. del. n. 189/2023/PAR di questa Sezione per un'ipotesi speculare).

Di conseguenza, posto che il d.m. 6 agosto 2024 risulta avere valore retroattivo per le ragioni esposte *sub* §§ 2.a ss., va evidenziato che sul piano contabile si sostanzia un emolumento arretrato, collocabile come posta ordinaria di bilancio e configurabile, se non già prevista, quale integrazione dell'impegno di spesa riferito all'anno 2024. Ad ogni modo, sulla natura delle passività pregresse, nonché sull'incidenza e sulla portata per il bilancio dell'Ente locale, si rinvia all'ampia disamina effettuata da questa Sezione con del. n. 175/2023/PAR e ai precedenti ivi menzionati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Comune di Milano, si pronuncia come segue:

“1. In ordine alla portata dell'art. 4-quinquies, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (recante “Status degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento comunale” ed inserito in sede di conversione ex l. 25 marzo 2024 n. 38), la corresponsione delle indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi delle forme di decentramento rafforzato può avere luogo anche con riferimento all'arco temporale compreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 4-quinquies cit. e quella di efficacia del relativo d.m. attuativo, al sussistere di entrambe le seguenti condizioni: a) purché tali emolumenti siano già contenuti nei limiti stabiliti dal d.l. n. 7/2024 e dal susseguente decreto ministeriale; e b) allorché lo svolgimento di funzioni pubblicistiche sia avvenuto senza soluzione di continuità.

2. Tale corresponsione retroattiva si configura quale facoltà (e non obbligo) per l'Ente locale, stante il dettato testuale del II periodo dello stesso art. 4-quinquies, d.l. n. 7/2024.

3. Con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle indennità e dei gettoni conseguenti, posto che il d.m. attuativo risulta avere valore retroattivo, si sostanzia un emolumento arretrato, collocabile come posta ordinaria di bilancio e configurabile, se non già prevista, quale integrazione dell'impegno di spesa riferito all'anno 2024”.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

29 gennaio 2025

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)